



# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144  
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

**COPIA**

<b>N°133</b> Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO TRIBUTI
-----------------------------	---------------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO

<b>OGGETTO</b>	Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti pubbliche affissioni (DPA). Determinazione tariffe per l'anno 2020.
----------------	---

Oggi  **dodici**  del mese di  **dicembre**  dell'anno  **duemiladiciannove**  alle ore 17:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Biasin Sonia	SINDACO	Presente
Piubello Giuseppe	VICESINDACO	Assente
Manega Gionata	ASSESSORE	Presente
Giusti Simonetta	ASSESSORE	Presente
Brunello Matteo	ASSESSORE	Presente

Tot. presenti	Tot. assenti
4	1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE dott. Sambugaro Umberto.

La sig. ra Biasin Sonia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il SINDACO, premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti pubbliche affissioni (DPA). Determinazione tariffe per l'anno 2020.
---------	---

Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco.

Premesso che questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 21/12/2002 con decorrenza dal 01/01/2002 avvalendosi dell'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23/12/1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 21/12/2002 con decorrenza dal 01/01/2002 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23/12/1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

Preso atto che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il sopra riportato art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 21/12/2002 si sono come prorogate di anno in anno;

Vista la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

Rilevato che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

Rilevato che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio genus delle sentenze di rigetto non hanno né effetti erga omnes, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

Visto l'art. 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita: *"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato"*;

Dato atto che in questo Comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6, come da prot. 10813 del 22/11/2018;

Visto il D.Lgs. n. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone:

“1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza”;

Rilevato che la popolazione del Comune di Zimella è inferiore a 10.000 abitanti, per cui viene compreso nella classe V (Comuni fino a 10.000 abitanti), ai sensi dell'art. 2, D.Lgs n.507/1993;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 che testualmente recita: *“In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Visto il Regolamento Comunale per l'imposta di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 02/02/1995, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2005;

Visto l'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 507/1993 che testualmente recita: *“L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma”*;

Ritenuto di mantenere la sola maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse

economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicitari non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;
- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) che detta le disposizioni per la predisposizione del bilancio annuale di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020;
- acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che, per il combinato disposto degli art. 42, comma 2, lettera f) e 48 del D.Lgs 267/2000, la competenza a determinare le aliquote dei tributi locali deve ritenersi della Giunta Comunale, rimanendo riservato al Consiglio la sola competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi locali, unitamente alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto di far proprie queste valutazioni, ai fini di una corretta previsione di bilancio per l'anno 2020;

### **SI PROPONE**

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare, per l'anno 2020, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di Zimella, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. n. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 50,00% (cinquantapercento) come sviluppate nel prospetto Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe hanno decorrenza ed effetto a partire dal 01/01/2020;
4. di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
5. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. di comunicare la presente deliberazione al Capogruppo consiliare contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2020.

\*\*\*\*\*

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione riguardante: *"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020."*, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

RITENUTA propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

**DI COMUNICARE** la presente deliberazione al Capigruppo consiliare contestualmente alla pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.-.

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RISCONTRATA l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267-.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti pubbliche affissioni (DPA). Determinazione tariffe per l'anno 2020.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
F.to sig. ra Biasin Sonia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott. Sambugaro Umberto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

**Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti pubbliche affissioni (DPA). Determinazione tariffe per l'anno 2020**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-12-19

Il Responsabile del servizio  
F.to rag. Cavazza Roberta

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

**Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti pubbliche affissioni (DPA). Determinazione tariffe per l'anno 2020**

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-12-19

Il Responsabile del servizio  
F.to rag. Cavazza Roberta

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 133 del 12-12-2019**

**Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti pubbliche affissioni (DPA). Determinazione tariffe per l'anno 2020.**

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 24-12-2019 fino al 08-01-2020 con numero di registrazione 1107.

Comune di Zimella li 24-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
*F.to dott. Galantini Marco*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Comune di Zimella (VR) - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93**

comprehensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001

Tariffe aumentate del 50% per la pubblicità OLTRE 1 mq.

**PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)**

	Sup. <b>FINO</b> a 1 mq.	Sup. <b>OLTRE</b> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	<b>11,362</b>	<b>17,043</b> al mq.	<b>25,564</b> al mq.	<b>34,086</b> al mq.
<b>LOCANDINE</b> cadauna:				
1 mese	<b>1,136</b>	1,704 al mq.	2,556 al mq.	3,408 al mq.
2 mesi	<b>2,272</b>	3,408 al mq.	5,112 al mq.	6,817 al mq.
3 mesi	<b>3,408</b>	5,112 al mq.	7,669 al mq.	10,225 al mq.

**PUBBLICITA' LUMINOSA**

	Sup. <b>FINO</b> a 1 mq.	Sup. <b>OLTRE</b> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	<b>22,724</b>	<b>34,086</b> al mq.	<b>42,607</b> al mq.	<b>51,129</b> al mq.
1 mese	<b>2,272</b>	3,408 al mq.	4,260 al mq.	5,112 al mq.
2 mesi	<b>4,544</b>	6,817 al mq.	8,521 al mq.	10,225 al mq.
3 mesi	<b>6,817</b>	10,225 al mq.	12,782 al mq.	15,338 al mq.

**DISTRIBUZIONE VOLANTINI**

**2,065** per giorno e per ciascuna persona

**SONORA**

**6,197** per giorno e per punto di  
pubblicità

**STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA**

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

**17,043** al mq. e per ogni 15 giorni

**AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI  
CON RIMORCHIO**

**74,369**

**74,369**

**AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI  
CON RIMORCHIO**

**49,579**

**49,579**

**ALTRI VEICOLI**

**24,789**

**PROIEZIONI:**

DAL 1° AL 30° GIORNO

**2,065** al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO

**1,032** al giorno

**AEREOMOBILI**

**49,579** al giorno

**PALLONI FRENATI**

**24,790** al giorno

**VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)**

Vedi tariffa ordinaria

**PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)**

	<b>FINO</b> a 1 mq.	<b>OLTRE</b> 1 mq.
Annuale	<b>33,053</b>	<b>49,579</b> al mq.
1 mese	<b>3,305</b>	<b>4,957</b> al mq.

**Tariffe aumentate del 50% per le affissioni OLTRE 1 mq.**

**PUBBLICHE AFFISSIONI**

Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli

**TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI**

**1,548** al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,4648

**>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100**

Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
-------------------------------	----------

**TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI**

**1,032** al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,3099

**MAGGIORAZIONI**

(da applicare sempre alla tariffa base)

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100    | Aumento del 50%  |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50%  |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100      | Aumento del 100% |